



Promemoria sulla prova delle competenze linguistiche in vista del rilascio di un permesso di dimora o di domicilio dal 01.01.2019

Requisiti

La riveduta legge sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) e la riveduta ordinanza concernente l'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) concretizzano i criteri d'integrazione e, quindi, anche i requisiti in termini di competenze linguistiche. Le disposizioni pertinenti si riferiscono sempre ai requisiti linguistici minimi (cfr. art. 77d OASA), che la Confederazione è legittimata a controllare tramite la procedura d'approvazione (diritto di veto). Ciò risulta dal sistema di ripartizione delle competenze in ambito stranieri, che permette alla Confederazione di statuire in ultima istanza se alcune disposizioni del diritto federale non sono soddisfatte.

Rilascio o proroga di un permesso di dimora a favore di un cittadino di paese terzo o inclusione nell'ammissione provvisoria:

| Chi | Requisiti |
|---|--|
| Ricongiungimento familiare con un cittadino di paese terzo titolare di un permesso B, C o F | Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale A1 oppure iscrizione a un corso di lingua per il raggiungimento di tale livello linguistico. |
| Dopo lo scioglimento dell'unione coniugale (se il matrimonio è durato almeno tre anni e se sono soddisfatti i criteri d'integrazione) | Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale A1 |
| Consulenti e insegnanti cittadini di paese terzo | Conoscenza della lingua nazionale parlata sul luogo di lavoro: orale B1, scritta A1 |

Rilascio del permesso di domicilio:

| Chi | Requisiti |
|--|--|
| Rilascio ordinario del permesso di domicilio dopo 5 o 10 anni. Eccetto per i cittadini dei seguenti paesi: Belgio, Paesi Bassi, Italia, Francia, Austria, Germania, Danimarca, Spagna, Portogallo, | Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale A2, scritta A1 |

| | |
|--|--|
| Grecia, Principato del Liechtenstein. ¹ | |
| Nuovo rilascio del permesso di domicilio dopo commutazione o dopo un soggiorno all'estero. | Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale A2, scritta A1 |
| Rilascio anticipato del permesso di domicilio dopo 5 anni. | Conoscenza della lingua nazionale parlata nel luogo di residenza: orale B1, scritta A1 |

Dimostrazione

- a) Le competenze linguistiche sono considerate dimostrate se il richiedente:
- parla e scrive la lingua nazionale parlata nel luogo di residenza in quanto lingua madre;
 - ha frequentato almeno tre anni della scuola dell'obbligo in una lingua nazionale; oppure
 - ha ultimato una formazione di livello secondario II (p. es. apprendistato, liceo o scuola media specializzata) o terziario (p. es. università, scuola universitaria o scuola universitaria professionale) in una lingua nazionale.

Non è indispensabile che l'interessato abbia frequentato la scuola dell'obbligo o ultimato la propria formazione di livello secondario II o terziario in Svizzera. Il fattore determinante è la lingua in cui è stato impartito l'insegnamento.

- b) Se non soddisfa nessuno dei tre requisiti precitati, l'interessato deve presentare un certificato linguistico riconosciuto attestante le competenze linguistiche richieste.

Certificati linguistici riconosciuti:

- il [passaporto delle lingue](#)²
- un certificato linguistico riconosciuto che rientra nella [lista delle certificazioni linguistiche riconosciute](#)³ in cui figura anche la valutazione delle competenze linguistiche fide

Questi certificati soddisfano i requisiti qualitativi conformemente all'OASA.

Deroghe alla dimostrazione

In presenza di circostanze personali gravi come per esempio un grave problema fisico o psichico oppure una difficoltà di apprendimento che ostacola l'apprendimento linguistico è possibile derogare del tutto o in parte ai requisiti in termini di competenze linguistiche. Incombe al richiedente dimostrare l'esistenza di siffatte circostanze personali.

Disciplina transitoria

Ai sensi di una disciplina transitoria, fino al 31 dicembre 2019 le conoscenze linguistiche sono considerate dimostrate anche qualora il certificato linguistico prodotto non soddisfi i requisiti qualitativi generalmente riconosciuti. Durante il primo anno, pertanto, i Cantoni sono liberi di stabilire quali certificati linguistici accettare. Questo termine transitorio non si applica ai consulenti e agli insegnanti.

¹ Con questi Stati la Svizzera ha infatti stipulato accordi di domicilio.

² Vedi <https://www.fide-info.ch/it/sprachnachweise>

³ Vedi <https://www.fide-info.ch/it/sprachnachweise>

Maggiori informazioni

- FAQ sulla dimostrazione delle competenze linguistiche
- Maggiori informazioni su fide, in generale, sul passaporto delle lingue, sulla valutazione delle competenze linguistiche fide e sulla lista delle certificazioni linguistiche riconosciute, in particolare, sono disponibili sul sito web fide: www.fide-info.ch